

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale, mediante 1 pozzo ad uso Agricolo, in Comune di MASSAZZA, assentita alla Società Agricola SIMONCELLI Cugini S.s con D.D. 23.12.2014 n° 1.929. Pratica n° 398BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.929 del 23.12.2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario la Soc. agricola SIMONCELLI CUGINI S.S. (omissis) con sede in Cascina Marcellengo 13855 SALUSSOLA. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto il 09/10/2014 da SIMONCELLI Edoardo, legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire al Concessionario ai sensi dell'art. 22 del DPGR 10/R/2003 e s.m.i, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione per poter derivare litri/secondo massimi 2,5 e un volume massimo annuo di metri cubi 30.000, cui corrisponde la portata media annua di litri/secondo 0,9 d'acqua, mediante pozzo da falda sotterranea superficiale in Comune di MASSAZZA, a uso AGRICOLO subordinatamente all'osservanza delle condizioni del disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.524 di Rep. del 09 ottobre 2014

Art. – 8 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. in accordo con il parere dell'Autorità di Bacino prot. 6447/41 del 16/09/2014 il Concessionario è tenuto a verificare nel tempo il reale fabbisogno colturale e la possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico con tecniche irrigue efficienti e la eventuale possibilità di approvvigionamento da acque superficiali

Il Concessionario deve : provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde nonché infortuni o intrusioni casuali; consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda; comunicare all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti; mettere in atto ogni accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis)

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi